

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CORLEONE, MANIERI, BOATO, MARIOTTI,
POLLICE, STRIK LIEVERS, NATALI e SPADACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1987

Abrogazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 1, numero 5, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

ONOREVOLI SENATORI. — Che cosa è oggi il travestimento? Si può applicare alla realtà degli anni '80 l'intendimento del legislatore degli anni '30? La previsione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza sul mascheramento motivato da intendimento di impedire il riconoscimento ai fini della commissione di un reato è stata esplicitata dall'articolo 5 della «legge Reale» anche se oggi, in relazione alla previsione del mascheramento, qualche problema è sorto dall'applicazione della legge sull'obbligatorietà dell'uso del casco per i motociclisti. Se invece il travestimento è penalizzato perchè impedirebbe l'identificazione sessuale del soggetto, tutto ciò appare incongruo ed anacronistico.

Il rapporto tra il modo di vestire e l'identità sessuale è sempre più labile.

L'orecchino di Maradona (e di tanti giovani) è penalizzabile? La verità è che la moda «unisex» ha teso, ad esempio, a rendere più simili uomini e donne sulla spinta di una ricerca di uguaglianza. Ma tutto ciò non è sanzionabile.

L'articolo 85 rischia di essere invece utilizzato in modo repressivo verso quelle persone che, attraverso un difficile percorso alla ricerca di una identità da scoprire, cominciano proprio dall'abito ad affermare un ripudio di una natura non accettata.

Si attua quindi una arbitraria persecuzione verso i transessuali che non operati vengono etichettati come travestiti in maniera semplicistica, contro i tempi di una trasformazione che la stessa legge n. 164 del 1982 prevede lunghi e complessi.

Quindi oggi non ci sono ragioni di sicurezza per mantenere un articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che può essere usato solo contro cittadini che non devono essere penalizzati per una scelta dell'abbigliamento, che non è azione illegittima ed è invece conseguente ad una motivazione psicologica che deve essere rispettata.

Per evitare azioni repressive e arbitrarie da

parte degli organi di polizia, che nei fatti non rispettano la previsione legislativa sopra ricordata, è indispensabile provvedere anche alla abrogazione del numero 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle «Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità» sulla base delle motivazioni già esposte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 2.

1. È abrogato il numero 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.